



Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Versare più a lungo l'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Berna, 30.11.2018

Indice

1	Situazione iniziale e contenuto del progetto	3
2	Sintesi della procedura di consultazione	3
3	Risultati dettagliati	4
3.1	Cantoni	4
3.2	Partiti.....	5
3.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna .	6
3.4	Associazioni mantello dell'economia	6
3.5	Altre organizzazioni dell'economia	6
3.6	Organizzazioni e ambienti interessati	7
4	Anhang / Annexe / Allegato	8

1 Situazione iniziale e contenuto del progetto

Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha adottato e posto in consultazione l'avamprogetto di modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), il quale prevede la possibilità di versare più a lungo l'indennità di maternità alle madri il cui figlio neonato rimane in ospedale per oltre tre settimane dopo la nascita.

La modifica in questione adempie la mozione 16.3631 «Versare più a lungo l'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato», depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati e accolta dalle due Camere, con la quale il Consiglio federale è incaricato di prevedere, nell'ambito delle indennità di perdita di guadagno (IPG), una disposizione che consenta di versare più a lungo l'indennità di maternità nel caso in cui il neonato debba rimanere in ospedale per oltre tre settimane dopo il parto. La mozione chiede di circoscrivere questa possibilità alle donne che riprendono un'attività lucrativa dopo il congedo di maternità.

Secondo il diritto vigente, le madri il cui figlio resta in ospedale per oltre tre settimane immediatamente dopo la nascita possono chiedere il differimento del versamento dell'indennità di maternità e, di conseguenza, del loro congedo di maternità. Per le donne in tale situazione, si pone dunque la questione del pagamento del salario durante questo lasso di tempo. La situazione giuridica attuale è incerta ed eterogenea. Né le IPG né altre assicurazioni sociali o private prevedono infatti prestazioni tali da garantire una copertura sufficiente nell'arco del periodo di differimento. Inoltre, il diritto al salario in caso d'impedimento al lavoro previsto dall'art. 324a cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO) è limitato a tre settimane durante il primo anno di servizio e dipende per i successivi anni di servizio dalla discrezionalità dei giudici, il che comporta incertezze e lacune in alcuni casi.

Al fine di porre rimedio a questa situazione poco soddisfacente, si propone di prolungare di 56 giorni, ossia da 98 a 154 giorni, la durata del versamento dell'indennità di maternità nella LIPG e di circoscrivere questa possibilità alle donne che riprendono a lavorare dopo il congedo di maternità. La durata minima del soggiorno ospedaliero rimane di tre settimane. Inoltre, s'intende procedere ad alcuni adeguamenti nel CO in modo che il congedo di maternità e la protezione dalla disdetta siano prolungati nella stessa misura del diritto all'indennità.

Questo adeguamento consente di garantire l'indennizzo integrale della perdita di guadagno in circa l'80 per cento dei casi in cui l'ospedalizzazione viene prolungata e di coprire anche il periodo del divieto di occupazione durante le otto settimane dopo il parto. Inoltre, dato che l'importo annuo di 5,9 milioni di franchi necessario per la sua attuazione può essere finanziato con gli introiti attuali del regime delle IPG, esso non genera costi supplementari.

2 Sintesi della procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è svolta dal 2 marzo al 12 giugno 2018. Oltre ai Cantoni, sono stati invitati a esprimersi i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia, le autorità e istituzioni affini nonché altre organizzazioni e organi d'esecuzione, per un totale di 63 destinatari. I partecipanti alla consultazione hanno potuto esprimersi liberamente in merito all'avamprogetto e al rapporto esplicativo, non avendo dovuto rispondere a domande precise. 54 partecipanti, invitati o spontanei, si sono espressi sulle disposizioni dell'avamprogetto (2 di essi hanno esplicitamente rinunciato a prendere posizione).

La tabella seguente riassume l'insieme dei pareri pervenuti.

	Destinatari	Partecipanti invitati	Pareri e risposte ¹ (compresi i pareri in cui si rinuncia esplicitamente a prendere posizione)
1	Cantoni	27 ²	26
2	Partiti	13	5
3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	2
4	Associazioni mantello dell'economia	8	4
5	Altre organizzazioni dell'economia	-	4
6	Altre organizzazioni affini, organi d'esecuzione, istituti assicurativi	12	13
	Totale	63	54

Il progetto è stato accolto con largo favore. Tutti i partecipanti approvano e sostengono le modifiche di legge proposte, tranne l'**UDC** e l'**USAM**, che vi si oppongono fermamente.

Il presente rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti possono essere consultati su Internet ai seguenti indirizzi: www.ufas.admin.ch > [Pubblicazioni & Servizi](#) > [Processo legislativo](#) > [Procedure di consultazione](#) > [Procedure concluse](#) e www.admin.ch > [Diritto federale](#) > [Procedure di consultazione](#) > [Procedure di consultazione concluse](#).

Nell'ambito della procedura di consultazione, **Travail.Suisse**, **CFQF** e **FPS** hanno colto l'occasione per esprimersi anche in merito al rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Maury Pasquier 15.3793 Interruzione dell'attività professionale prima del parto e congedo prenatale. Le considerazioni espresse a questo riguardo non vengono esaminate nel quadro del presente rapporto. I pareri possono però essere consultati agli indirizzi Internet di cui sopra.

3 Risultati dettagliati

3.1 Cantoni

Tutti i Cantoni, senza alcuna eccezione, approvano globalmente le modifiche di legge e apprezzano le proposte presentate.

ZH, LU, UR, BS, TG, FR, VS, TI e **JU** approvano *in toto* il progetto, in quanto inteso a colmare una lacuna in modo ragionevole e a rafforzare la certezza del diritto garantendo un'applicazione uniforme per le madri che comprovano l'intenzione di riprendere l'attività lucrativa, nelle situazioni in cui il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo prolungato. **ZH, OW, ZG** e **SG** accolgono con favore la precisazione che si propone di introdurre nel CO, secondo cui in caso di ospedalizzazione del neonato la durata del congedo di maternità viene conformata al versamento dell'indennità di maternità. Peraltro, gli adeguamenti previsti in materia di diritto del lavoro chiariscono questioni finora irrisolte. Inoltre, **SZ, SO, NW, GL, ZG, BL** e **GR** sottolineano che la proposta non introduce nuove prestazioni, bensì estende in modo mirato e puntuale l'indennità di maternità già prevista. L'avamprogetto evita dunque per quanto possibile di avventurarsi nell'imponderabile necessariamente legato all'introduzione di nuove prestazioni. Questi Cantoni (come pure **BL** e **NE**) constatano anche che i datori di lavoro non saranno con-

¹ Partecipanti invitati e spontanei.

² Compresa la Conferenza dei governi cantonali (CdC), che non ha preso posizione.

frontati a oneri amministrativi supplementari e beneficeranno piuttosto di uno sgravio sul piano finanziario. Gli adeguamenti necessari al livello delle casse di compensazione AVS sono modesti e anche da questo punto di vista non dovrebbero sorgere spese supplementari.

Alcuni Cantoni sottolineano tuttavia la persistenza di certe lacune. **GR** chiede se sia ragionevole e necessario, all'articolo 329f capoverso 2 AP-CO, vincolare la durata del congedo di maternità al versamento della relativa indennità, ovvero alla durata del diritto a tale indennità secondo la LIPG, e ritiene che il congedo previsto dal CO possa eventualmente essere prolungato fino alla fine del soggiorno ospedaliero anche senza il versamento dell'indennità. **SG** constata che manca ancora un disciplinamento del diritto delle madri lavoratrici che non adempiono le condizioni per il diritto alle prestazioni secondo l'articolo 16b LIPG e pertanto non hanno diritto all'indennità di maternità secondo la stessa legge. Il Cantone sottolinea che però, secondo la dottrina e la giurisprudenza, queste madri hanno manifestamente diritto al pagamento continuato del salario in virtù dell'articolo 324a CO, perlomeno durante il divieto di occupazione previsto dal diritto del lavoro nelle otto settimane dopo il parto.

Altri Cantoni (**SZ, SO, OW, GL, BL, SH, AR, AI, SG, GR, ZG e NE**) insistono sulla necessità di precisare, a livello di legge o di ordinanza, alcune disposizioni riguardanti le condizioni della prova della ripresa dell'attività lucrativa (grado di occupazione, attestati, contratti), i termini entro i quali la madre è tenuta a esercitare il proprio diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità, il caso delle madri disoccupate, gli eventuali cambiamenti di idea dopo il parto e l'estinzione del diritto (art. 16c cpv. 3 lett. b e cpv. 4 e art. 16d AP-LIPG). Quanto all'esame delle condizioni, **BE** evidenzia che, se da un lato la condizione della durata dell'ospedalizzazione è presumibilmente facile da dimostrare e verificare, dall'altro la chiara prova da parte della madre (ed eventualmente del suo datore di lavoro) necessaria per adempiere la condizione della ripresa dell'attività lucrativa, nonché la relativa verifica da parte delle casse di compensazione, possono in molti casi rivelarsi semplicemente impossibili. Di norma, sotto questo aspetto le casse di compensazione dovranno fidarsi delle indicazioni fornite dalle madri interessate (ed eventualmente dai loro datori di lavoro), se si vuole evitare che i necessari accertamenti comportino eccessivi ritardi nel versamento delle prestazioni. **SZ, SO, OW, GL, AI, AR, SH e GR** propongono di prevedere un termine adeguato e di introdurre una disposizione che definisca il tipo di documenti utilizzabili a fini di prova, come ad esempio la copia del contratto di lavoro o un'attestazione del datore di lavoro.

VD e GE considerano ingiustificato subordinare la concessione dell'indennità alla ripresa dell'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità, poiché il diritto vigente non prevede una condizione simile per la concessione dell'indennità di maternità. Di conseguenza, chiedono la soppressione dell'articolo 16c capoverso 3 lettera b AP-LIPG. **GE** segnala inoltre la complessità dell'attuazione di tale condizione per le casse di compensazione.

3.2 Partiti

Tutti i partiti che hanno inoltrato un parere sono favorevoli al progetto, tranne l'**UDC**, che vi si oppone. **PBD, PPD e PLR** approvano e sostengono la proposta, poiché essa s'inserisce in un quadro molto chiaro e ben circoscritto, che consente di evitare un aumento dei costi delle IPG e di sgravare i datori di lavoro. Inoltre, apprezzano che la proposta sia riservata alle donne professionalmente attive che riprendono un'attività lucrativa dopo il congedo di maternità. Il **PBD** constata in particolare che il prolungamento del versamento dell'indennità di maternità nella LIPG è meno costoso, ad esempio, di un inserimento dell'obbligo di pagamento continuato del salario nel CO e sgrava i datori di lavoro.

Secondo l'**UDC**, che respinge la prevista revisione di legge nella forma proposta, le modifiche comportano invece un ampliamento ingiustificato delle prestazioni e generano nuovi incentivi indesiderati. A suo parere, le basi legali e le prestazioni esistenti sono sufficienti e non sussiste dunque alcuna necessità d'intervento; nei rari casi in questione incombe alle madri interessate trovare una soluzione con il proprio datore di lavoro.

Il **PSS** ritiene che non abbia senso limitare l'indennità alle sole donne che riprendono il lavoro dopo il congedo di maternità, data la difficoltà di verificare l'adempimento di tale condizione, che potrebbe peraltro essere facilmente elusa (dimissioni a posteriori). D'altra parte, ricorda che le donne sono tuttora penalizzate sul mercato del lavoro, in particolare a causa delle carenze della politica nazionale in materia di conciliabilità tra vita familiare e vita professionale (p. es. mancanza di un congedo di paternità pagato e penuria di posti di custodia extrascolastica). Molto spesso, dopo il parto le giovani madri sono dunque costrette a rinunciare all'esercizio di un'attività lucrativa, compromettendo seriamente anche il seguito della loro carriera. Quanto alla durata di 56 giorni proposta per il prolungamento della durata del versamento dell'indennità, il **PSS** la considera insufficiente e propone un periodo di 98 giorni. Infine, auspica che vengano proposte soluzioni anche per coprire i casi più gravosi o implicanti un'ulteriore ospedalizzazione, eventualmente nel quadro di un congedo per chi assiste i propri congiunti.

3.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS e **UCS** hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi in merito alla proposta in esame.

3.4 Associazioni mantello dell'economia

Per quanto concerne le associazioni mantello dell'economia, **USI**, **USS** e **Travail.Suisse** appoggiano il progetto, mentre l'**USAM** vi si oppone fermamente.

L'**USAM** ritiene che le modifiche proposte comportino un ampliamento delle prestazioni. A suo parere, le maggiori spese prevedibili sono tutt'altro che trascurabili. Inoltre, considera irrealizzabile la condizione secondo cui la madre dovrebbe dimostrare di aver deciso già al momento del parto di riprendere un'attività lucrativa dopo il congedo di maternità. Se si volesse a tutti i costi introdurre un prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità, occorrerebbe limitarlo rigidamente alle madri in grado di comprovare con un valido contratto di lavoro di non aver pensato di cessare l'attività lucrativa.

Secondo **USS** e **Travail.Suisse**, invece, il progetto non è abbastanza audace. Le due associazioni ritengono che vi siano ancora altre lacune da colmare. L'**USS** segnala in particolare le situazioni in cui il neonato rimane in ospedale per più di 56 giorni o quelle in cui deve essere di nuovo ospedalizzato dopo il rientro a casa. A suo parere, la durata di 56 giorni proposta nell'avamprogetto è stata scelta in modo arbitrario sulla base di una statistica e il prolungamento dovrebbe corrispondere almeno alla durata attuale del versamento dell'indennità di maternità, ossia a 98 giorni. **USS** e **Travail.Suisse** chiedono di correggere la restrizione, che penalizza le madri il cui bambino deve essere ospedalizzato d'urgenza dopo il rientro a casa nei sette giorni successivi alla nascita.

USI, **USS** e **Travail.Suisse** propongono di sopprimere la condizione della ripresa dell'attività lucrativa dopo il congedo di maternità, poiché la relativa attuazione sarebbe eccessivamente complicata. L'esame delle condizioni richieste rappresenterebbe un onere amministrativo inutile, poco sensato e sproporzionato rispetto allo scopo della norma, la quale oltretutto potrebbe facilmente essere elusa dalla madre, alla quale, nel caso in cui cambiasse idea, basterebbe presentare le proprie dimissioni a posteriori. Secondo **Travail.Suisse**, nelle situazioni contemplate dalla revisione in questione non sarebbe opportuno disturbare la madre esigendo che compia simili procedure presso il suo datore di lavoro mentre deve stare accanto al proprio bambino, tanto più che gli stessi datori di lavoro sarebbero confrontati a compiti amministrativi supplementari. Le casse di compensazione potranno verificare in seguito la ripresa dell'attività lavorativa basandosi sui contributi versati.

3.5 Altre organizzazioni dell'economia

GastroSuisse, **SIC**, **FER** e **CP** sono favorevoli alla proroga del diritto all'indennità e appoggiano il progetto, che a loro avviso pone coerentemente rimedio a una situazione insoddisfacente: la soluzione proposta ha il pregio di dividere equamente i costi supplementari mediante i contributi paritetici versati

dai datori di lavoro e dai lavoratori e di non accollare l'intero onere al datore di lavoro, liberandolo inoltre dall'eventuale obbligo di versare il salario durante il periodo in questione. **CP** e **SIC** accolgono favorevolmente le modifiche concernenti il prolungamento del congedo di maternità e la protezione dalla disdetta prevista nel CO, poiché queste garantiscono la coerenza del sistema proposto. **GastroSuisse** e **FER** approvano il prolungamento del congedo di maternità, che consente di armonizzare il CO con la nuova disposizione proposta.

Per contro, **GastroSuisse** e **FER** considerano superfluo il prolungamento del periodo di protezione dalla disdetta previsto nel CO, reputando sufficiente la protezione già contemplata dalla legge in caso di maternità. **GastroSuisse**, **FER** e **SIC** intravedono inoltre difficoltà pratiche nella verifica dell'adempimento della condizione relativa alla prova della ripresa dell'attività lavorativa dopo il congedo di maternità, da un lato, per il fatto che l'adempimento della condizione dipende dalle intenzioni della madre al momento del parto, ossia da un elemento soggettivo, e, dall'altro, per le complicazioni burocratiche connesse alla sua attuazione. **GastroSuisse** evidenzia il carattere sproporzionato della disposizione, che mette inopportuno sotto pressione la madre in un momento delicato. **GastroSuisse** e **FER** propongono pertanto di rinunciare alla condizione in questione. Per la **SIC**, la proroga del diritto all'indennità di maternità deve essere accordata a tutte le madri, a prescindere dal fatto che riprendano o meno un'attività lavorativa.

La **SIC** sottolinea peraltro che l'avamprogetto non disciplina ancora i casi di ospedalizzazione per un periodo superiore a 56 giorni, per i quali deve essere prevista una soluzione.

3.6 Organizzazioni e ambienti interessati

Tutte le organizzazioni e gli ambienti interessati³ che si sono espressi appoggiano il progetto nel suo insieme e approvano la proposta, che copre ampiamente la maggior parte dei casi di ospedalizzazione prolungata.

La **CCCC** evidenzia la necessità di precisare a livello di ordinanza le condizioni relative alla prova della ripresa dell'attività (contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro) e il termine entro il quale la madre deve esercitare il suo diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità.

CFQF, **FPS** e **SKF** propongono di non limitare il prolungamento alle sole madri che riprendono un'attività lavorativa dopo il congedo, ma di estenderla a tutte le donne aventi diritto all'indennità di maternità, a prescindere dal fatto che riprendano o meno a lavorare al termine del congedo. Di conseguenza, chiedono di sopprimere la condizione della ripresa del lavoro. Apprezzano che la proposta copra ampiamente la maggior parte dei casi di soggiorno ospedaliero prolungato, ma sottolineano comunque la necessità di un intervento politico affinché siano disciplinati anche i casi in cui l'ospedalizzazione dura più di 56 giorni e le situazioni in cui il neonato deve essere di nuovo ricoverato poco dopo il rientro a casa.

Frauenzentrale e **FSL** ritengono che la condizione della consecutività tra la nascita e l'ospedalizzazione (art. 16c cpv. 3 lett. a AP-LIPG) sia eccessivamente restrittiva, poiché le madri vengono dimesse tra le 48 e le 96 ore successive al parto e i problemi di salute possono insorgere anche in seguito. La **FSL** suggerisce di modificare la disposizione proposta prevedendo come condizione che il neonato venga ospedalizzato per almeno tre settimane nei 56 giorni successivi alla nascita. Dal canto suo, la **Frauenzentrale** propone di fissare una durata minima di ospedalizzazione di una settimana nei 56 giorni successivi alla nascita e di accordare il prolungamento del versamento dell'indennità alle donne già a partire da questa prima settimana.

³ Cfr. elenco allegato, n. 6.

4 Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone Cantons Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien Partis politiques Partiti

BDP	Bürgerlich-Demokratische Partei BDP
PBD	Parti bourgeois-démocratique
PBD	Partito borghese democratico
CVP	Christlichdemokratische Volkspartei
PDC	Parti démocrate-chrétien
PPD	Partito popolare democratico
FDP	Die Liberalen
PLR	Les Libéraux-Radicaux
PLR	I Liberali Radicali

SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PSS	Parti socialiste suisse
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Union démocratique du centre
UDC	Union démocratique du centre
UDC	Unione democratica di centro

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Berggebiete
Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SGemV	Schweizerischer Gemeindeverband
ACS	Association des communes Suisses
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
SSV	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des villes suisses
UCS	Unione delle città svizzere

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft
Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national
Associazioni mantello nazionali dell'economia

SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband
UPS	Union patronale suisse
USI	Unione svizzera degli imprenditori
SGB	Schweiz. Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
Travail.Suisse	Travail.Suisse

5. Andere Verbände der Wirtschaft
Autres associations de l'économie
Altre associazioni dell'economia

CP	Centre Patronal
FER	Fédération des entreprises romandes
KFMV	Kaufmännischer Verband Schweiz
SEC	Société des employés de commerce Suisse
SIC	Società impiegati commercio Ticino
GastroSuisse	Gastgewerblicher Arbeitgeberverband der Schweiz Association patronale de l'hôtellerie-restauration suisse Associazione padronale della ristorazione e dell'albergheria svizzera

6. Organisationen und interessierte Kreise
Organisations et milieux intéressés
Organizzazioni e ambienti interessati

KKA	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen
CCCC	Conférence des caisses cantonales de compensation
CCCC	Conferenza delle casse cantonali di compensazione
EKF	Eidg. Kommission für Frauenfragen
CFQF	Commission fédérale pour les questions féminines
CFQF	Commissione federale per le questioni femminili

EFS FPS	Evangelische Frauen Schweiz Femmes protestantes en Suisse
SKF	Schweizerischer Katholischer Frauenbund Ligue suisse des femmes catholiques Unione svizzera delle donne cattoliche
Suva	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
IVSK COAI CUAI	IV-Stellen-Konferenz Conférence des offices AI Conferenza degli uffici AI
Santé sexuelle	Sexuelle Gesundheit Schweiz Santé sexuelle suisse Salute sessuale Svizzera
FMH	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses Federazione dei medici svizzeri
SODEKA CDAS CDOS	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
EKFF COFF COFF	Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen Commission fédérale de coordination des questions familiales Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
H+	Die Spitäler der Schweiz Les hôpitaux suisses Gli Ospedali Svizzeri
SHV FSSF FSL	Schweizerischer Hebammenverband Fédération suisse des sages-femmes Federazione svizzera delle levatrici
Frauenzentrale	Frauenzentrale Zürich